



## Istruzione 7/2008 della ElCom

# **Obbligo dei gestori di rete di rilevare e presentare i dati relativi alla qualità dell'approvvigionamento per il 2009**

10 dicembre 2008

---

### **1. Situazione**

Secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), tutti i gestori di reti sono tenuti a presentare ogni anno alla ElCom gli usuali indicatori internazionali relativi alla qualità dell'approvvigionamento.

### **2. Obblighi per il 2009**

Per il 2009, l'obbligo di rilevare e presentare gli indicatori si estende a tutti i gestori di rete che nel 2007, nel loro comprensorio di approvvigionamento, hanno erogato energia per **oltre 200 GWh**. Per questi gestori, il primo periodo di rilevazione inizia il **1° gennaio 2009**. Nell'anno di transizione 2009, la trasmissione dei dati alla ElCom si svolge in due fasi:

- i dati del **1° semestre 2009** devono essere trasmessi alla ElCom entro il **31 agosto 2009**.
- i dati del **2° semestre 2009** devono essere trasmessi alla ElCom entro il **31 marzo 2010**.

Il comprensorio di approvvigionamento di un gestore di rete comprende sia i suoi propri clienti finali (approvvigionati direttamente), sia i clienti finali dei gestori di rete situati a valle (clienti finali approvvigionati indirettamente). In questo senso, tutti i gestori di rete, quindi anche quelli che annualmente erogano energia per **meno di 200 GWh**, sono tenuti:

- a fornire **ai gestori delle reti situate a monte** il numero complessivo dei clienti finali approvvigionati direttamente e indirettamente;
- nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento causata da una rete situata a monte, a fornire **ai gestori delle reti situate a monte** il numero dei clienti finali effettivamente interessati dall'interruzione.



### 3. Quali dati devono essere rilevati e come?

Per il momento, la ElCom si limita alla rilevazione degli indicatori espressamente indicati nella legge, cioè SAIFI, SAIDI, CAIDI, e dell'energia non fornita.

Per garantire la comparabilità, la ElCom calcola da sola gli indicatori e ha quindi bisogno che i gestori di rete le forniscano i necessari **dati grezzi di tutte le interruzioni dell'approvvigionamento** nelle loro reti. I gestori di rete hanno due possibilità per registrare e trasmettere i dati:

- possono presentare i loro dati grezzi sulla base del sistema di registrazione **NeDiSP** comunemente impiegato nel settore. I dati, tuttavia, non vengono trasmessi alla ElCom dall'AES (Associazione delle aziende elettriche svizzere). Alla scadenza di presentazione, i gestori di rete possono esportare i dati dal sistema NeDiSP e poi trasmetterli in forma elettronica alla ElCom (upload sul futuro portale web della ElCom; informazioni al riguardo seguiranno nel 1° trimestre 2009);
- in alternativa, possono immettere i loro dati grezzi anche in una **tabella Excel predisposta** dalla ElCom. Il relativo file può essere scaricato dal sito [www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch) sotto "Documentazione" – "Direttive della ElCom". Alla scadenza di presentazione, i gestori di rete provvedono poi a trasmettere questo file alla ElCom (upload sul futuro portale web della ElCom; informazioni al riguardo seguiranno nel 1° trimestre 2009).

### 4. Dati da presentare in dettaglio

Determinante per i dati grezzi da fornire alla ElCom è il contenuto del sopracitato file Excel, che corrisponde sostanzialmente al contenuto dell'export dal sistema NeDiSP-Export. Si desidera qui sottolineare in particolare alcuni punti:

I gestori di rete devono, fra l'altro, fornire le seguenti indicazioni **sul loro comprensorio di approvvigionamento**:

- Numero complessivo di clienti finali nel comprensorio di approvvigionamento: deve essere registrato il numero complessivo di clienti finali approvvigionati direttamente o indirettamente nel comprensorio. A tale scopo, è necessario determinare il numero di clienti finali serviti dai gestori di rete situati a valle e addizionarlo a quello dei propri clienti.

I gestori di rete sono tenuti a registrare **tutte le interruzioni dell'approvvigionamento sulla loro rete** e a tale riguardo devono fornire le seguenti indicazioni:

- Comutazioni: tutte le operazioni di commutazione relative a un evento devono essere registrate separatamente.
- Numero dei clienti interessati dall'interruzione: per ogni interruzione deve essere registrato il numero di **clienti diretti o indiretti interessati**. A tale scopo è necessario determinare il numero di clienti finali interessati dall'interruzione e serviti da gestori di rete situati a valle e addizionarlo a quello dei propri clienti.
- Interruzioni dovute a reti esterne: devono essere registrate anche le interruzioni dell'approvvigionamento, la cui **causa non risiede nella propria rete** ma in una rete situata a monte. Un'interruzione la cui causa risiede in una rete situata a monte deve essere



contrassegnata in modo particolare. Deve anche essere indicata la denominazione del gestore della rete che ha causato l'interruzione.

- Interruzioni programmate/non programmate: devono essere registrate non solo le interruzioni non programmate, ma anche le **interruzioni dell'approvvigionamento** programmate. Esse devono essere contrassegnate in modo particolare.
- Forza maggiore: devono essere registrate anche le interruzioni dell'approvvigionamento riconducibili a **cause di forza maggiore**. Esse devono essere contrassegnate in modo particolare. La definizione di "forza maggiore" si basa sulle disposizioni contenute nella documentazione settoriale dell'AES (Distribution Code, capitolo 2.5).
- Cause dell'interruzione: se la causa dell'interruzione risiede nella propria rete, deve essere indicato l'impianto o la linea che ha causato l'interruzione stessa.

## 5. Obblighi per il 2010

A partire dal 2010 l'obbligo di registrare e presentare gli indicatori si applicherà a **tutti i gestori di rete**, indipendentemente dalla quantità di energia da essi erogata. Gli indicatori dovranno probabilmente essere indicati in funzione dei livelli di tensione e della struttura della rete. La presente istruzione dovrà essere adeguata.

## 6. Persona di riferimento

Per domande e chiarimenti sulla rilevazione dei dati è a disposizione il signor Philippe Baumann, Segreteria tecnica ElCom, tel. 031 322 54 22, [philippe.baumann@elcom.admin.ch](mailto:philippe.baumann@elcom.admin.ch).